



ORDINE DEGLI AVVOCATI
E DEI NOTAI

DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

**REGOLAMENTO DELL'ORDINE AVVOCATI E NOTAI (OAN)
CORSI TEORICO PRATICI (EX ART. 12 LEGGE N. 73/2014)
PER I TIROCINANTI AVVOCATI E NOTAI**

- Visto il Decreto Delegato n. 16/2015 il quale, nell'esame di abilitazione alla professione di Notaio, prevede apposita prova scritta in materia notarile a partire dal 1° agosto 2016 e dunque dalla prossima sessione d'esame;
- Visto l'art. 12, comma 2, Legge n. 73/2014 in base al quale, oltre al tirocinio di cui all'art. 8 dello Statuto, gli aspiranti avvocati e notai per essere ammessi all'Esame di Stato di Abilitazione devono *"aver effettuato presso gli Uffici Pubblici interessati dall'esercizio della professione notarile, individuati con apposito Regolamento, un corso teorico-pratico di un numero di ore definito di concerto con l'OAN e i Dirigenti degli Uffici interessati"*.

Articolo 1

(Individuazione dell'Ufficio del Registro e Conservatoria)

1. E' individuato nell'Ufficio del Registro e Conservatoria (URC), l'ufficio pubblico elettivamente preposto a tenere i corsi teorico pratici in materia notarile per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Notaio, in ragione delle competenze tecniche e delle funzioni dallo stesso esercitate nelle aree in cui si esplica l'attività notarile.

Articolo 2

(Organizzazione del corso)

1. L'OAN e l'URC organizzano, con cadenza almeno semestrale se necessario, un corso teorico-pratico nella materia notarile e, in generale, per ciò che è di attinenza alla preparazione e per l'abilitazione alla professione di notaio.

2. Il corso è obbligatorio per gli aspiranti avvocati e notai, iscritti al tirocinio da almeno 12 mesi, in vista dell'esame di abilitazione. Potranno essere ammessi al corso, come uditori, anche coloro che sono iscritti da meno di 12 mesi compatibilmente con la disponibilità dei posti, permanendo l'obbligo di frequenza in capo agli stessi compiuti i 12 mesi di tirocinio.



ORDINE DEGLI AVVOCATI E DEI NOTAI

DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

3. Il corso si articola su un minimo di dieci ore di lezione e prevede la trattazione teorica di argomenti utili all'attività notarile e lo svolgimento di attività pratiche, con studio di casi e di atti pubblici e privati, anche al di fuori delle ore di lezione.
4. E' demandata all'URC l'eventuale organizzazione di approfondimenti su specifiche competenze notarili, di concerto con taluni uffici pubblici.
5. L'URC fissa il calendario delle lezioni che l'OAN comunicherà tempestivamente agli interessati all'indirizzo di posta elettronica appositamente indicata.
6. L'URC tiene il registro delle presenze e, a fine corso, trasmette all'OAN l'elenco dei partecipanti con le rispettive frequenze.
7. L'OAN tiene memoria, nel tempo, delle lezioni frequentate da ciascun aspirante Notaio.

Articolo 3

(Ammissione all'esame)

1. Per l'ammissione all'esame di abilitazione è necessaria la frequenza minima di almeno due terzi delle ore su cui si articola il corso. In caso di necessità verranno predisposte apposite lezioni di recupero in prossimità dell'esame di abilitazione.
2. Si considera aver frequentato il corso di cui al presente Regolamento chi, alla data dell'esame di abilitazione, presti servizio presso l'URC in qualifica di Esperto da almeno un anno.
3. Sono ammessi all'esame dall'OAN coloro i quali posseggano i requisiti di cui ai commi che precedono e ogni altro previsto dal presente Regolamento.

Articolo 4

(Partecipazione del Dirigente URC alla Commissione Esaminatrice)

1. Il Dirigente dell'URC fa parte della Commissione Esaminatrice di cui all'articolo 7, comma 1, dello Statuto allegato al Decreto n.56/1995.
2. Il Dirigente comunica all'OAN il nome del suo supplente, delegato a sostituirlo per casi di giustificato impedimento o di incompatibilità. Il delegato deve essere in possesso di laurea in giurisprudenza e avere esperienza almeno quinquennale presso l'Ufficio del Registro e Conservatoria. Nel caso in cui lo stesso delegato sia impossibilitato o sia incompatibile, questi verrà sostituito da uno dei membri supplenti designati dal Congresso di Stato.



ORDINE DEGLI AVVOCATI E DEI NOTAI

DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

3. Sono incompatibili a partecipare alla Commissione Esaminatrice il Dirigente o l'Esperto delegato dell'URC qualora siano iscritti all'esame dipendenti dell'URC.

Articolo 5 (Validità del Corso)

1. La partecipazione al Corso di cui al presente Regolamento è valida per essere ammessi alle tre sessioni di Esame immediatamente successive al completamento del Corso stesso; in difetto di conseguimento dell'abilitazione il tirocinante deve frequentare nuovamente il Corso.

Articolo 6 (Entrata in vigore e disciplina transitoria)

Il presente Regolamento trova applicazione alle sessioni di Esame di Stato di abilitazione dell'anno 2017.